



## **FIPAV**

### **TRIBUNALE FEDERALE**

#### COMUNICATO UFFICIALE N° 36

Roma, 11 dicembre 2019

#### **26.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. Gianluca PARON – atleta ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI
- Sig. Antonello TALIENTO - dirigente ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI
- ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI in persona del presidente e legale

Sono presenti:

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento 100.18.19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Paron Gianluca:** *“per aver insultato il tesserato Caratozzolo Filippo, chiamandolo “opposto di merda!” in occasione della gara del 12 gennaio 2019 svoltasi in Trieste tra COSELLI e MORTEGLIANO nel campionato di serie C Maschile, in violazione dell’obbligo di rispettare i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali, non avendo egli osservato condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva ed in particolare il divieto di usare violenza verbale, ex art 1 REG. GIUR., e con l’aggravante di cui all’art 102, comma 1, lettera A), attesa la sua funzione di capitano della squadra.*

- **Taliento Antonello:** *“per avere, a fine partita del 12 gennaio 2019 svoltasi in Trieste tra COSELLI e MORTEGLIANO nel campionato di serie C Maschile, inseguito il Caratozzolo Filippo che stava dirigendosi verso gli spogliatori, per strattonearlo per un braccio, in violazione dell’obbligo di rispettare i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali, non avendo egli osservato condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva ed in particolare il divieto di usare violenza fisica, ex art 1 REG.*



*GIUR., e con l'aggravante di cui all'art 102, comma 1, lettera A), attesa la sua funzione di dirigente della squadra.*

**- ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI:** *“in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. Busdachin Ederina Maria, per responsabilità ex art 76 comma 2) Regolamento Giurisdizionale vigente per i fatti commessi dai propri tesserati e dirigente, come rubricati e contestati ai capi 1 e 2 che precedono.”*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 11 Dicembre 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente il Sig. Antonello Taliento il quale, rinunciando alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni. Nessuno era presente, invece, per gli incolpati Gianluca Paron e Asd C.G.S. A. Coselli. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati e delle spontanee dichiarazioni dal Sig. Antonello Taliento in udienza;

#### **OSSERVA**

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione del 10.4.2019 a mezzo della quale l'esponente Filippo Caratozzolo, atleta del sodalizio Asd C.G.S. A. Coselli, a mezzo del suo difensore Avv. Gianfranco Ziani, lamentava che durante la gara del 12 gennaio 2019 svoltasi in Trieste tra COSELLI e MORTEGLIANO nel campionato di serie C Maschile i tesserati Paron Gianluca (capitano della squadra) e Taliento Antonello (Dirigente del Sodalizio) lo avevano il primo aggredito verbalmente ed il secondo lo aveva aggredito dapprima verbalmente e poi anche fisicamente;

A corredo dell'esposto, nel corso dell'istruttoria, veniva acquisita ulteriore documentazione, tra cui sei dichiarazioni rilasciate ex art 391 bis del Codice di Procedura Penale, da persone presente ai fatti, ed altresì allegate all'esposto querela proposto in sede penale dall'esponente.

Parte esponente, a mezzo del suo difensore, inviava altresì alla Procura Federale atti della Procura della Repubblica di Trieste relativi ai fatti.

La Procura Federale, avviate le indagini preliminari, ed acquisita l'anagrafica FIPAV del sodalizio e dei tesserati, sulla base dell'istruttoria documentale, riteneva provati gli



addebiti disciplinari ed inviava la comunicazione delle conclusioni delle indagini ai tesserati ed al Sodalizio, i quali inviavano memorie difensive nei termini.

Nelle predette memorie gli incolpati negavano nella sostanza ogni addebito chiedendo di essere ascoltati, mentre il sodalizio incolpato ex art. 76 R.G. evidenziava nella propria memoria difensiva l'assoluta correttezza dei comportamenti assunti dai suoi tesserati Taliento e Paron.

In data 15 ottobre 2019, previa rituale convocazione, venivano sentiti gli incolpati Taliento Antonello e Paron Gianluca come da allegati verbali di audizione, i quali negavano ogni addebito.

La Procura medesima, ritenendo comunque le difese degli incolpati non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione alle condotte contestate e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, questo Tribunale, in merito alle circostanze oggetto del presente procedimento, ritiene di dover separare la disamina delle posizioni relative al tesserato Gianluca Paron da una parte con quella del Dirigente Antonello Taliento unitamente al Sodalizio Asd C.G.S. A. Coselli dall'altra, in ragione dei diversi profili di colpevolezza che emergono da una attenta lettura degli atti e dalle circostanze oggetto del procedimento.

In merito alla dedotta responsabilità del tesserato Gianluca Paron, per avere lo stesso asseritamente insultato il tesserato Caratozzolo Filippo durante la gara del 12 gennaio 2019 svoltasi in Trieste tra COSELLI e MORTEGLIANO nel campionato di serie C Maschile, si ritiene che gli elementi di colpevolezza forniti a carico dell'incolpato non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, il contenuto delle testimonianze allegate all'esposto deve ritenersi del tutto discordante e confligge con quello delle altre testimonianze depositate dall'incolpato a corredo delle sue difese. In proposito, il Tribunale, stante il tenore e la provenienza delle dichiarazioni rese da tutti i testi, ritiene di non poter riservare un maggior grado di attendibilità di un teste rispetto all'altro, così dovendosi escludere ogni responsabilità disciplinare a carico dell'incolpato Paron in ragione della mancanza di prova del fatto allo stesso contestato.

Venendo ora all'esame della posizione relativa al Dirigente Antonello Taliento ed al Sodalizio Asd C.G.S. A. Coselli, il Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni svolte dalla Procura Federale nei limiti che qui di seguito si espongono.



Pur dovendosi escludere, infatti, per quanto risulta dagli atti del procedimento, che il Taliento abbia in qualche modo percosso l'atleta Carattozzolo, si ritiene di dover censurare solo l'atteggiamento tenuto dall'incolpato e dallo stesso sostanzialmente ammesso, allorché la condotta contestata si è in effetti concretizzata in un mero "strattonamento" della maglietta dell'atleta da parte del Dirigente odierno incolpato, nell'intento di non far uscire dal campo l'atleta medesimo in un momento di indubbia concitazione generale.

Anche la Procura Federale Fipav ha confermato come il Taliento non abbia materialmente percosso ma piuttosto strattonato l'atleta Carattozzolo.

Ciò stante, così inquadrata la condotta contestata, si ritiene che la stessa, nell'ambito della giustizia domestica, sia comunque meritevole di sanzione disciplinare attesa anche la qualifica di Dirigente assunta dall'incolpato.

In merito, questo Tribunale rileva come il Taliento, a prescindere da ogni eventuale provocazione subita, nella sua qualità di dirigente, proprio per la carica che riveste, in un momento di concitazione e di indubbia conflittualità generale, fosse tenuto a sedare gli animi e ad assumere e mantenere comportamenti che potevano fungere da esempio per gli altri ed in particolare per gli atleti aderenti al sodalizio.

Il Tribunale ha più volte affermato il principio che gli atleti e i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo tesserativo e associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

L'affermazione di responsabilità in capo al Taliento comporta le conseguenti sanzioni a carico del Sodalizio Asd C.G.S. A. Coselli ex art. 76 R.G.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Antonello Taliento la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici).

Delibera di infliggere a carico del sodalizio Asd C.G.S. A. Coselli, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 150,00 (centocinquanta/00).

Dispone il non luogo a sanzione a carico dell'atleta Gianluca Paron.

Roma, 18 dicembre 2019

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 dicembre 2019